

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2373-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1975

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'adesione della Grecia alla Convenzione per la mutua assistenza doganale tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — In data 7 settembre 1967 i sei Paesi che allora costituivano la Comunità economica europea — Belgio, Francia, Germania Federale, Italia, Lussemburgo e Olanda — firmarono a Roma una Convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive autorità doganali.

Nello stesso giorno, i sei paesi firmarono un Protocollo che fissava le modalità secondo le quali anche la Grecia (in quanto « associata » alla CEE fin dal 9 luglio 1961) avrebbe potuto aderire alla sopracitata Convenzione di mutua assistenza doganale.

Di fatto, però, l'adesione della Grecia ha potuto manifestarsi solo il 21 aprile 1975, a causa dei rivolgimenti politici che (come è noto) portarono ad una lunga sospensione dei rapporti della CEE con la propria associata.

L'attuale situazione è pertanto la seguente: la Convenzione di assistenza doganale è entrata in vigore tra gli altri Paesi della Comunità e l'Italia fin dal 1° gennaio 1972; non è ancora applicabile — invece — tra l'Italia e la Grecia perchè l'Italia non ha ancora ratificato, da parte sua, il Protocollo comunitario che ha aperto la via all'adesione della Grecia.

L'approvazione del disegno di legge n. 2373 (Senato), presentato al Parlamento il 17 dicembre 1975, si rende pertanto necessaria perchè l'Italia possa ratificare il Protocollo, e così consentire alla già prestata adesione

greca di spiegare i suoi effetti anche nei rapporti doganali con l'Italia.

È il caso di annotare che, finora, hanno già ratificato il Protocollo il Belgio, la Francia, la Germania e il Lussemburgo e (tra i paesi di più recente ingresso nella CEE) la Danimarca.

Quanto al contenuto della Convenzione di mutua assistenza doganale (che peraltro non è oggetto diretto del nostro esame), il relatore si rifa alla relazione governativa, che opportunamente richiama e riassume le principali norme della Convenzione stessa: obbligo di reciproca collaborazione per l'esatta percezione dei dazi e per lo scambio di informazioni intese a facilitare la determinazione dei valori imponibili e la classificazione delle merci; impegno di prevenzione delle frodi; informazione sui reati doganali commessi o temuti, nonchè di vigilanza su persone e merci in movimento, anche nell'interesse degli altri Stati contraenti; possibilità di indagini dirette anche presso gli uffici degli altri Stati contraenti; garanzie di tutela del segreto bancario, industriale e commerciale.

Ciò premesso, per espresso incarico ricevuto dalla Commissione affari esteri del Senato nella seduta del 16 marzo 1976, il sottoscritto relatore ne riferisce l'avviso favorevole al provvedimento ed invita perciò l'Assemblea a volerlo approvare.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per l'adesione della Grecia alla Convenzione per la mutua assistenza doganale stipulata tra gli Stati membri della Comunità economica europea, firmato a Roma il 7 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.